

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 694-B)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 5<sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro) del Senato della Repubblica nella seduta del 7 ottobre 1964*

*modificato dalla 6<sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati nella seduta del 12 maggio 1965 (V. Stampato n. 1721)*

**presentato dal Ministro delle Finanze**

(TREMELLONI)

**di concerto col Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 19 maggio 1965*

---

**Ordinamento della banda della Guardia di finanza**

---

**DISEGNO DI LEGGE**

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

## TITOLO I

## ORDINAMENTO

## Art. 1.

L'organico della banda della Guardia di finanza è compreso nell'organico generale del Corpo ed è così stabilito:

- 1 ufficiale, maestro direttore,
- 1 maresciallo maggiore, carica speciale, vice direttore,
- 102 sottufficiali, appuntati e finanzieri, musicanti.

Non possono essere assegnati alla banda sottufficiali, appuntati e finanzieri in eccedenza all'organico previsto dal precedente comma, anche se in qualità di musicanti aggregati o di allievi musicanti.

## Art. 2.

L'organizzazione strumentale della banda e la classificazione del personale in relazione allo strumento suonato risultano dalla tabella A annessa alla presente legge.

## TITOLO II

## RECLUTAMENTO

## CAPO I

*Norme generali*

## Art. 3.

Il reclutamento del personale della banda ha luogo mediante concorsi, indetti con decreto ministeriale nel quale sono anche stabiliti i programmi e le norme per lo svolgimento dei concorsi stessi.

**DISEGNO DI LEGGE**

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

## TITOLO I

## ORDINAMENTO

## Art. 1.

*Identico.*

## Art. 2.

*Identico.*

## TITOLO II

## RECLUTAMENTO

## CAPO I

*Norme generali*

## Art. 3.

*Identico.*

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Il numero dei posti da ricoprire è fissato in relazione alle prevedibili vacanze organiche, negli incarichi e nelle parti, alla data in cui gli aspiranti vi saranno iscritti con il grado iniziale.

Il Ministro delle finanze, con proprio decreto, approva la graduatoria e dichiara i vincitori dei concorsi.

Art. 4.

Le Commissioni giudicatrici dei concorsi sono nominate con determinazione del comandante generale.

La commissione per il concorso concernente il reclutamento dell'ufficiale maestro direttore è così composta:

un ufficiale generale della Guardia di finanza, presidente;

due insegnanti di composizione nei Conservatori di Stato, membri;

due maestri diplomati in composizione o strumentazione per banda, membri;

un ufficiale della Guardia di finanza, di grado non superiore a capitano, segretario senza voto.

La commissione per il concorso concernente il reclutamento del maresciallo maggiore carica speciale, vice direttore, è così composta:

un colonnello della Guardia di finanza, presidente;

un insegnante di armonia e contrappunto presso un Conservatorio di Stato, membro;

due maestri diplomati nella tecnica per banda, membri;

l'ufficiale maestro direttore della banda della Guardia di finanza, o, in caso di sua assenza o impedimento, un ufficiale maestro direttore di banda militare, membro;

un ufficiale della Guardia di finanza di grado non superiore a capitano, segretario senza voto.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 4.

*Identico.*

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Le commissioni per i concorsi concernenti il reclutamento dei sottufficiali, degli appuntati e dei finanzieri musicanti sono così composte:

un ufficiale superiore della Guardia di finanza, presidente;

un insegnante di composizione o di armonia e contrappunto presso un Conservatorio di Stato, membro;

due maestri diplomati nella tecnica per banda, membri;

l'ufficiale maestro direttore della banda della Guardia di finanza, o, in caso di sua assenza o impedimento, un ufficiale maestro direttore di banda militare, membro;

un ufficiale della Guardia di finanza di grado non superiore a capitano, segretario senza voto.

## CAPO II

### *Reclutamento del maestro direttore*

#### Art. 5.

Il reclutamento dell'ufficiale maestro direttore ha luogo mediante concorso per titoli e per esami.

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani che:

1) alla data del 31 dicembre dell'anno in cui viene bandito il concorso abbiano compiuto il 25° anno di età e non abbiano superato il 35°. Per i concorrenti che siano musicanti della banda del Corpo, si prescinde dal limite di età;

2) siano muniti di diploma di strumentazione per banda conseguito in un Conservatorio statale o altro analogo istituto regolarmente riconosciuto;

3) siano in possesso di tutti gli altri requisiti richiesti per la nomina ad ufficiale in servizio permanente nella Guardia di finanza, prescindendo, però, da quello concernente lo stato di celibe o di vedovo senza prole.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

## CAPO II

### *Reclutamento del maestro direttore*

#### Art. 5.

*Identico.*

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 6.

Il concorrente classificato primo nella graduatoria è dichiarato vincitore del concorso e nominato sottotenente in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza, direttore della banda del Corpo.

La nomina decorre ad ogni effetto dalla data del provvedimento con cui è disposta salvo che il provvedimento stesso non indichi una decorrenza diversa.

Il concorrente già ufficiale maestro direttore di banda in servizio permanente che risulti vincitore del concorso consegue la nomina col grado e l'anzianità posseduti. Qualora rivesta grado superiore a quello di sottotenente, la nomina si effettua anche se non esista vacanza e l'eccedenza è assorbita al verificarsi della prima vacanza.

CAPO III

*Reclutamento del vice direttore*

Art. 7.

Il reclutamento del vice direttore della banda ha luogo mediante concorso per titoli e per esami.

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani che:

1) alla data del 31 dicembre dell'anno in cui viene bandito il concorso abbiano compiuto il 25° anno di età e non abbiano superato il 35°. Detto limite è elevato ad anni 40 per i militari in servizio nelle Forze armate o in un Corpo di polizia. Per i musicanti della banda della Guardia di finanza si prescinde dal limite massimo di età;

2) abbiano conseguito, in un Conservatorio statale o altro analogo istituto legalmente riconosciuto, il diploma di un corso inferiore di strumento a fiato delle prime parti, previste dalla tabella A annessa alla presente legge.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 6.

*Identico.*

CAPO III

*Reclutamento del vice direttore*

Art. 7.

*Identico.*

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

I concorrenti che non siano già in servizio nella Guardia di finanza debbono essere in possesso degli altri requisiti richiesti per l'arruolamento nel Corpo, prescindendo, però, da quello concernente lo stato di celibe o di vedovo senza prole.

Art. 8.

Il concorrente classificato primo nella graduatoria è dichiarato vincitore del concorso e nominato maresciallo maggiore carica speciale della Guardia di finanza, vice direttore della banda del Corpo.

La nomina, decorre ad ogni effetto, dalla data del provvedimento con cui è disposta, salvo che il provvedimento stesso non indichi una decorrenza diversa.

CAPO IV

*Reclutamento dei musicanti*

Art. 9.

Il reclutamento dei sottufficiali, degli appuntati e dei finanzieri musicanti ha luogo mediante concorso per esami.

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani che, alla data del 31 dicembre dell'anno in cui viene emanato il bando, abbiano compiuto il 18° anno di età e non abbiano superato il 30°. Tale limite è elevato di anni 5 per i militari delle Forze armate o dei Corpi di polizia, in attività di servizio. Per i musicanti della banda della Guardia di finanza che concorrono per una parte superiore a quella di appartenenza si prescinde dal limite di età.

I concorrenti che non siano già in servizio nella Guardia di finanza debbono essere in possesso degli altri requisiti richiesti per l'arruolamento nel Corpo, prescindendo, però, da quello concernente lo stato di celibe o di vedovo senza prole.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 8.

*Identico.*

CAPO IV

*Reclutamento dei musicanti*

Art. 9.

*Identico.*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Sono indetti separati concorsi per ciascuna parte e suddivisione di parte in cui vanno classificati i musicanti ai sensi del precedente articolo 2 e della tabella allegato A.

In ciascun concorso, a parità di merito, è data la preferenza ai musicanti della banda della Guardia di finanza e, fra questi, ai più elevati in grado. In caso di parità di grado è data la preferenza al più anziano.

Art. 10.

Gli aspiranti dichiarati vincitori del concorso sono nominati vicebrigadieri, appuntati o finanziari del Corpo della Guardia di finanza a seconda che debbano essere inseriti, rispettivamente, nell'organizzazione strumentale delle prime, delle seconde o delle terze parti della banda.

Con tale grado essi sono sottoposti ad esperimento per la durata di tre mesi durante i quali prestano servizio nella banda e seguono un corso d'istruzione militare e di formazione professionale nelle materie fondamentali relative al servizio del Corpo.

Al termine dell'esperimento viene espresso su ciascun musicante giudizio di idoneità a prestare servizio nella Guardia di finanza, da parte di una commissione composta dal Generale comandante delle scuole, dal Comandante della legione allievi e dall'Ufficiale maestro direttore della banda.

I musicanti riconosciuti non idonei, se provenienti dai militari del Corpo, sono restituiti al servizio prima espletato; se provenienti dalle altre Forze armate dello Stato, sia in servizio sia in congedo, e dai civili, sono licenziati senza diritto ad alcuna indennità o a trattamento di quiescenza.

I vincitori dei concorsi provenienti dai musicanti della banda della Guardia di finanza o dai sottufficiali e militari di truppa delle Forze armate e dei Corpi di polizia in attività di servizio, se di grado uguale a quello iniziale della parte per la quale hanno concorso, conservano la posizione di stato e l'anzianità posseduta nel ruolo di prove-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 10.

*Identico.*

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

nienza; se di grado superiore, sono nominati con grado corrispondente a quello rivestito nel ruolo di provenienza, ma comunque non superiore a quello massimo previsto per la parte stessa e conservano la posizione di stato e l'anzianità, seguendo nel ruolo i pari grado aventi uguale anzianità assoluta.

### TITOLO III

#### STATO

##### CAPO I

##### *Disposizioni per il maestro direttore*

#### Art. 11.

L'ufficiale maestro direttore della banda della Guardia di finanza cessa dal servizio permanente al compimento del 61° anno di età.

Il Ministro delle finanze, con proprio decreto, può disporre di anno in anno che l'ufficiale maestro direttore di banda sia mantenuto in servizio permanente oltre l'età anzidetta, fino al compimento del 65° anno di età.

La durata massima di permanenza nell'ausiliaria dell'ufficiale maestro direttore è di 4 anni.

#### Art. 12.

L'ufficiale maestro direttore della banda della Guardia di finanza che non sia più ritenuto di soddisfacente rendimento artistico, su proposta del Comandante generale è sottoposto ad accertamenti da parte di una commissione nominata e composta ai sensi dell'articolo 4, secondo comma.

Se il giudizio è negativo, l'ufficiale è collocato nella riserva con diritto al trattamento di cui al terzo comma dell'articolo 36 della legge 10 aprile 1954, n. 113.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

### TITOLO III

#### STATO

##### CAPO I

##### *Disposizioni per il maestro direttore*

#### Art. 11.

*Identico.*

#### Art. 12.

*Identico.*



(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

CAPO II

*Disposizioni per il vice direttore della banda e per i musicanti*

Art. 13.

Il maresciallo maggiore carica speciale vice direttore della banda della Guardia di finanza che non sia più ritenuto di soddisfacente rendimento artistico, su proposta del Comandante generale è sottoposto ad accertamenti da parte di una commissione nominata e composta ai sensi dell'articolo 4, terzo comma.

Se il giudizio è negativo, il sottufficiale è collocato nella riserva con diritto al trattamento di cui all'articolo 28 della legge 31 luglio 1954, n. 599.

Art. 14.

I sottufficiali, gli appuntati e i finanzieri della banda, celibi, possono essere autorizzati a contrarre matrimonio a prescindere dal compimento del limite di età previsto dalle disposizioni vigenti per i sottufficiali e i militari di truppa della Guardia di finanza.

Art. 15.

I sottufficiali, gli appuntati e i finanzieri, musicanti della banda della Guardia di finanza, che raggiungono i limiti di età stabiliti dalla legge 18 ottobre 1962, n. 1499, possono ottenere a domanda, di essere mantenuti anno per anno nella posizione di servizio permanente o continuativo, sino al compimento del 59° anno di età, purchè conservino piena efficienza artistica e idoneità fisica.

Il provvedimento è adottato con decreto del Ministro delle finanze, su proposta del Comandante generale.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

CAPO II

*Disposizioni per il vice direttore della banda e per i musicanti*

Art. 13.

*Identico.*

Art. 14.

*Identico.*

Art. 15.

*Identico.*

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 16.

Il sottufficiale, l'appuntato o il finanziere musicante della banda della Guardia di finanza che non sia più ritenuto tecnicamente idoneo per la parte di appartenenza, su proposta dell'ufficiale maestro direttore di banda è sottoposto ad accertamenti ad opera di una commissione nominata e composta ai sensi dell'articolo 4, quarto comma.

Se la commissione giudica il musicante non più idoneo per la parte di appartenenza, ma idoneo per una parte inferiore, si fa luogo al passaggio di parte anche se non vi sia vacanza, salvo a riassorbire l'eccedenza al verificarsi della prima vacanza di un suonatore dello stesso strumento. Il musicante conserva il grado posseduto, anche se superiore a quello massimo stabilito dal successivo articolo 18 per la parte nella quale viene trasferito.

Il musicante giudicato dalla commissione non idoneo per tutte le parti cessa di far parte della banda e perde il relativo stato giuridico, ma continua ad appartenere al Corpo, conservando il proprio grado e la propria anzianità.

TITOLO IV  
AVANZAMENTO

CAPO I

*Avanzamento dell'ufficiale maestro direttore*

Art. 17.

L'avanzamento dell'ufficiale maestro direttore della banda della Guardia di finanza ha luogo ad anzianità, fino al grado di maggiore.

L'ufficiale è valutato per l'avanzamento dopo aver raggiunto l'anzianità di grado prevista dalla tabella B annessa alla presente legge. Se giudicato idoneo, è promosso an-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 16.

*Identico.*

TITOLO IV  
AVANZAMENTO

CAPO I

*Avanzamento dell'ufficiale maestro direttore*

Art. 17.

L'avanzamento dell'ufficiale maestro direttore della banda della Guardia di finanza ha luogo ad anzianità, fino al grado di tenente colonnello.

*Identico.*

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

che se non esista vacanza nel grado superiore e con decorrenza dalla data di compimento dell'anzianità di grado di cui alla predetta tabella. L'eccedenza è riassorbita con la prima vacanza.

## CAPO II

### *Avanzamento dei sottufficiali ed appuntati musicanti*

#### Art. 18.

L'avanzamento dei musicanti della banda della Guardia di finanza ha luogo ad anzianità. Non è richiesta la frequenza di corsi o il superamento di esami.

L'avanzamento ha luogo: fino al grado di maresciallo maggiore per i sottufficiali prime parti *A* e prime parti *B*; fino al grado di maresciallo capo per i sottufficiali seconde parti *A* e seconde parti *B*; fino al grado di maresciallo ordinario per le terze parti *A* e per le terze parti *B*.

#### Art. 19.

Il musicante ha titolo a conseguire l'avanzamento quando abbia compiuto la permanenza stabilita, per il suo grado e per la sua parte, dalla tabella *C* annessa alla presente legge.

#### Art. 20.

Il musicante giudicato idoneo all'avanzamento consegue la promozione al grado superiore con decorrenza dal giorno successivo a quello in cui compie il periodo di permanenza nel grado.

La promozione è disposta anche se non esista vacanza nel grado superiore; l'eventuale eccedenza è assorbita al verificarsi della prima vacanza.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

## CAPO II

### *Avanzamento dei sottufficiali ed appuntati musicanti*

#### Art. 18.

L'avanzamento dei musicanti della banda della Guardia di finanza ha luogo ad anzianità fino al grado di maresciallo maggiore. Non è richiesta la frequenza di corsi o il superamento di esami.

**Soppresso.**

#### Art. 19.

*Identico.*

#### Art. 20.

*Identico.*

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Il musicante giudicato non idoneo all'avanzamento è nuovamente valutato dopo che sia trascorso un anno dalla precedente valutazione e, se giudicato ancora non idoneo, è valutato una terza volta dopo che sia trascorso un altro anno dalla precedente valutazione. Se tale ultimo giudizio è ancora di non idoneità, non è più valutato ai fini dell'avanzamento.

Il musicante giudicato idoneo all'avanzamento in occasione della seconda o della terza valutazione, è promosso con anzianità ritardata rispettivamente di 12 e di 24 mesi, rispetto a quella che gli sarebbe spettata ove fosse stato giudicato idoneo in occasione della prima valutazione.

#### TITOLO V

#### DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

##### Art. 21.

Per quanto non è previsto dalla presente legge, al personale della banda si applicano, a seconda del grado rivestito, le norme concernenti gli ufficiali, i sottufficiali e i militari di truppa della Guardia di finanza.

##### Art. 22.

Per i musicanti reclutati dopo l'entrata in vigore della presente legge l'acquisto e la manutenzione degli strumenti sono a carico dell'Amministrazione.

Per i musicanti già in servizio sono a carico dell'Amministrazione le spese per l'eventuale rinnovo e per la manutenzione degli strumenti di proprietà dei musicanti stessi.

##### Art. 23.

Può essere autorizzata, su richiesta di enti o comitati, la partecipazione della banda del Corpo della Guardia di finanza a manife-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

#### TITOLO V

#### DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

##### Art. 21.

*Identico.*

##### Art. 22.

*Identico.*

##### Art. 23.

*Identico.*

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

stazioni indette in occasione di particolari solennità.

In tali casi, qualora la banda debba recarsi fuori della propria residenza, all'ufficiale direttore, al maresciallo maggiore carica speciale vice direttore ed al personale musicante compete il trattamento economico di missione previsto dalle vigenti disposizioni.

Le spese per tale trattamento e quelle per il viaggio del personale e per il trasporto del materiale sono a carico degli Enti o Comitati richiedenti che devono provvedere a rimborsarle allo Stato mediante versamento del corrispondente importo ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.

Le somme come sopra versate saranno, con decreti del Ministro del tesoro, riassegnate ai competenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.

Eventuali altre somme erogate dagli enti e comitati richiedenti sono direttamente versate al Fondo assistenza finanziari.

#### Art. 24.

I musicanti della banda della Guardia di finanza in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge sono inquadrati, in relazione allo strumento suonato e al periodo di servizio prestato nella banda, secondo i criteri fissati dalle tabelle annesse alla presente legge.

Per la determinazione dell'anzianità di servizio di cui al precedente comma è computato, per intero il periodo di tempo eventualmente trascorso nella banda in qualità di allievi musicanti e nei limiti di un terzo della sua durata anche l'eventuale periodo di tempo di appartenenza alla banda nella posizione di esecutori aggregati, anteriormente al regolare inserimento nel complesso bandistico come musicanti effettivi a seguito di concorso.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

#### Art. 24.

I musicanti della banda della Guardia di finanza in servizio alla data del 7 ottobre 1964 sono inquadrati, in relazione allo strumento suonato e al periodo di servizio prestato nella banda, secondo i criteri fissati dalle tabelle annesse alla presente legge.

*Identico.*

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Qualora l'inquadramento comporti l'attribuzione di un grado superiore a quello rivestito dal musicante si procede alla sua valutazione secondo le modalità di cui al titolo IV capo II della presente legge, al compimento di sei mesi di effettiva permanenza nel grado inferiore.

In caso di inidoneità si applicano le norme di cui al precedente articolo 20.

Qualora l'inquadramento comporti il conferimento di un grado inferiore a quello rivestito dal musicante questi conserva il proprio grado e la propria anzianità.

Art. 25.

Alla data di entrata in vigore della presente legge sono inquadrati, in relazione allo strumento suonato ed al periodo di servizio prestato nella banda, tra i musicanti terza parte B gli allievi musicanti di cui agli articoli 22, 28 e 34 della legge 7 giugno 1937, n. 913, che ai sensi dell'articolo 41 del decreto del Ministro delle finanze 30 giugno 1937 e degli articoli 1 e 2 del decreto del Ministro delle finanze 9 maggio 1941, risultano titolari dei seguenti strumenti:

clarinetto soprano in sib;  
trombone contrabasso in sib;  
flauto e ottavino;  
saxofono baritono in mib e basso in sib;  
oboe (con l'obbligo del corno inglese);  
corno in fa o in mib;  
flicorno basso grave in fa;  
flicorno contrabasso in sib.

Per la determinazione dell'anzianità di servizio di cui al precedente comma è computato per intero il periodo trascorso nella banda in qualità di allievi musicanti e nei limiti di un terzo della sua durata anche l'eventuale periodo di tempo di appartenenza alla banda nella posizione di esecutori aggregati, anteriormente all'inserimento nel complesso bandistico come allievi musicanti.

Qualora l'inquadramento comporti l'attribuzione di un grado superiore a quello rive-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

Art. 25.

*Identico.*

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

stito dal musicante si procede alla sua valutazione secondo le modalità di cui al titolo IV capo II della presente legge, al compimento di sei mesi di effettiva permanenza nel grado inferiore.

Art. 26.

Ai musicanti seconde parti della banda, che alla data di entrata in vigore della presente legge sono titolari del 2° clarinetto soprano in sib n. 5 e dei piatti n. 2 e che per effetto del precedente articolo 24 sono inquadrati, rispettivamente, nelle terze parti A e B, si applicano le disposizioni che regolano la carriera dei musicanti appartenenti alle seconde parti B.

Art. 27.

Nella prima attuazione della presente legge i posti che risulteranno disponibili nella organizzazione strumentale delle tre parti della banda del Corpo della guardia di finanza dopo l'inquadramento del personale musicante di cui agli articoli 24 e 25 saranno conferiti mediante concorso riservato ai militari della Guardia di finanza che alla data di entrata in vigore della legge stessa fanno parte del complesso bandistico quali esecutori aggregati.

Ai vincitori del concorso è attribuito il grado che loro compete in applicazione dell'articolo 24.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 26.

*Identico.*

Art. 27.

Nella prima attuazione della presente legge i posti che risulteranno disponibili nella organizzazione strumentale delle tre parti della banda del Corpo della guardia di finanza dopo l'inquadramento del personale musicante di cui agli articoli 24 e 25 saranno conferiti mediante concorso riservato ai militari della Guardia di finanza che alla data di entrata in vigore della legge stessa fanno parte del complesso bandistico compresi gli esecutori aggregati.

*Identico.*

Art. 28.

Il tenente maestro direttore della banda, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, può conseguire la promozione al grado di capitano al compimento della permanenza complessiva nei gradi di sottotenente e tenente di anni 6, al grado di maggiore al compimento della permanenza complessiva nei gradi di sottotenente, tenente e

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

**Art. 28.**

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 900.000 annue si farà fronte mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 94 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1963-64 e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

capitano di anni 12 e a quello di tenente colonnello al compimento della permanenza complessiva nei gradi di sottotenente, tenente, capitano e maggiore di anni 16.

**Art. 29.**

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 900.000 annue si farà fronte mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 1217 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1965.

*Identico.*



## TABELLE

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

## TABELLA A

ORGANICO STRUMENTALE DELLA BANDA DEL CORPO DELLA GUARDIA  
DI FINANZA SUDDIVISO IN PARTI

## PRIME PARTI A

*Organico: n. 12 unità*

- 1) 1. Flauto
- 2) 1. Oboe
- 3) 1. Clarinetto piccolo in lab
- 4) 1. Clarinetto piccolo in mib (con l'obbligo del clarinetto piccolo lab)
- 5) 1. Clarinetto soprano in sib n. 1 (solista)
- 6) 1. Saxofono soprano in sib
- 7) 1. Corno
- 8) 1° Tromba in sib acuto
- 9) 1. Flicorno sopranino in mib
- 10) 1. Flicorno soprano in sib
- 11) 1. Flicorno tenore in sib
- 12) 1. Flicorno basso in sib

## SECONDE PARTI A

*Organico: n. 18 unità*

- 1) Ottavino (con l'obbligo del flauto)
- 2) Corno inglese (con l'obbligo dell'oboe)
- 3) 2. Clarinetto piccolo in mib (con l'obbligo del clarinetto piccolo in lab)
- 4) 1. Clarinetto soprano in sib n. 2
- 5) 1. Clarinetto soprano in sib n. 2 bis
- 6) 1. Clarinetto soprano in sib n. 4
- 7) 2. Clarinetto soprano in sib n. 1
- 8) 2. Saxofono contralto in mib
- 9) 1. Saxofono baritono in mib
- 10) 3. Corno
- 11) 2° Tromba in sib (acuto) (con l'obbligo del trombino in fa)
- 12) 1° Tromba in sib basso
- 13) 2. Flicorno soprano in sib
- 14) 1. Flicorno contralto in mib
- 15) 2. Flicorno tenore in sib
- 16) 1. Flicorno basso grave in fa
- 17) Timpani (con l'obbligo della Cassa del tamburo ed altri strumenti a percussione)
- 18) 1. Tamburo (con l'obbligo dei timpani ed altri strumenti a percussione)

## PRIME PARTI B

*Organico: n. 13 unità*

- 1) 1. Clarinetto soprano in sib n. 1 bis (con l'obbligo del solista)
- 2) 1. Clarinetto soprano in sib n. 3
- 3) 1. Clarinetto contralto in mib
- 4) 1. Clarinetto basso in sib
- 5) 1. Saxofono contralto in mib
- 6) 1. Saxofono tenore in sib
- 7) 1. Fagotto
- 8) 2. Corno
- 9) 1° Tromba in fa o mib
- 10) 1. Trombone tenore
- 11) 2. Flicorno sopranino in mib (con l'obbligo del solista)
- 12) 1. Flicorno contrabasso in sib
- 13) Cassa (con l'obbligo dei timpani, xilofono, celeste, vibrafono)

## SECONDE PARTI B

*Organico: n. 20 unità*

- 1) 2. Flauto (con l'obbligo dell'ottavino)
- 2) 2. Oboe (con l'obbligo del Corno inglese)
- 3) 1. Clarinetto soprano in sib n. 5
- 4) 1. Clarinetto soprano in sib n. 6
- 5) 2. Clarinetto soprano in sib n. 2
- 6) 2. Clarinetto soprano in sib n. 3
- 7) 2. Clarinetto contralto in mib
- 8) 2. Clarinetto basso in sib
- 9) 2. Saxofono soprano in sib
- 10) 2. Saxofono tenore in sib
- 11) Saxofono basso in sib
- 12) Contrabasso ad Anicia
- 13) 2° Tromba in fa o mib
- 14) 2. Trombone tenore
- 15) Trombone basso in fa
- 16) 2. Flicorno contralto in mib
- 17) 2. Flicorno basso in sib
- 18) 1. Flicorno basso grave in mib
- 19) 2. Flicorno contrabasso in sib
- 20) 1. Piatti (con l'obbligo della Cassa ed altri strumenti a percussione)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

TABELLA A

ORGANICO STRUMENTALE DELLA BANDA DEL CORPO DELLA GUARDIA  
DI FINANZA SUDDIVISO IN PARTI

*Identica.*

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

## TERZE PARTI A

*Organico:* n. 15 unità

- 1) 2. Clarinetto piccolo in lab
- 2) 1. Clarinetto soprano in sib n. 7
- 3) 1. Clarinetto soprano in sib n. 8
- 4) 1. Clarinetto soprano in sib n. 9
- 5) 1. Clarinetto soprano in sib n. 10
- 6) 2. Clarinetto soprano in sib n. 4
- 7) 2. Clarinetto soprano in sib n. 5
- 8) 3. Clarinetto contralto in mib
- 9) Clarinetto contrabasso in mib
- 10) 2. Fagotto
- 11) 3. Saxofono contralto in mib
- 12) 4. Corno
- 13) 3<sup>a</sup> Tromba in sib acuto (con l'obbligo del trombino in fa)
- 14) 3. Flicorno soprano in sib
- 15) 3. Flicorno tenore in sib

## TERZE PARTI B

*Organico:* n. 24 unità

- 1) 3. Flauto (con l'obbligo dell'ottavino)
- 2) 3. Oboe (con l'obbligo del corno inglese)
- 3) 2. Clarinetto soprano in sib n. 6
- 4) 2. Clarinetto soprano in sib n. 7
- 5) 2. Clarinetto soprano in sib n. 8
- 6) 2. Clarinetto soprano in sib n. 9
- 7) 2. Clarinetto soprano in sib n. 10
- 8) 4. Clarinetto contralto in mib
- 9) 3. Clarinetto basso in sib (con l'obbligo del clarinetto contrabasso in sib)
- 10) 4. Saxofono contralto in mib
- 11) 2. Saxofono baritono in mib
- 12) 5. Corno
- 13) 4<sup>a</sup> Tromba in sib acuto
- 14) 3<sup>a</sup> Tromba in fa o mib
- 15) 2<sup>a</sup> Tromba in sib basso
- 16) 3. Trombone tenore
- 17) Trombone contrabasso in sib
- 18) 4. Flicorno soprano in sib
- 19) 3. Flicorno contralto in mib
- 20) 3. Flicorno basso in sib
- 21) 2. Flicorno basso grave in fa
- 22) 3. Flicorno contrabasso in sib
- 23) 2. Tamburo (con l'obbligo dei piatti ed altri strumenti a percussione)
- 24) 2. Piatti (con l'obbligo della Cassa ed altri strumenti a percussione)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

*Identica.*

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

TABELLA B

AVANZAMENTO DELL'UFFICIALE MAESTRO DIRETTORE DELLA BANDA  
DELLA GUARDIA DI FINANZA

GRADO	Forma di avanzamento al grado superiore	Periodo di permanenza nel grado richiesto per l'avanzamento
Sottotenente . . . . .	anzianità	2 anni
Tenente . . . . .	anzianità	6 anni
Capitano . . . . .	anzianità	8 anni

TABELLA C

AVANZAMENTO DEI MUSICANTI DELLA BANDA DEL CORPO DELLA GUARDIA  
DI FINANZA

GRADO	Forma di avanzamento	Periodo di permanenza nel grado richiesto per l'avanzamento (anni)					
		Prime parti		Seconde parti		Terze parti	
		A	B	A	B	A	B
Finanziere . . . . .	anzianità	—	—	—	—	1	1
Appuntato . . . . .	»	—	—	1	1	1	1
Vicebrigadiere . . . . .	»	2	2	2	2	3	4
Brigadiere . . . . .	»	5	6	8	10	12	14
Maresciallo ordinario . . . . .	»	3	4	6	7	—	—
Maresciallo capo . . . . .	»	7	8	—	—	—	—

## LEGISLATURA IV - 1963-65 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

TABELLA B

AVANZAMENTO DELL'UFFICIALE MAESTRO DIRETTORE DELLA BANDA  
DELLA GUARDIA DI FINANZA

GRADO	Forma di avanzamento al grado superiore	Periodo di permanenza nel grado richiesto per l'avanzamento
Sottotenente . . . . .	anzianità	2 anni
Tenente . . . . .	anzianità	6 anni
Capitano . . . . .	anzianità	8 anni
Maggiore . . . . .	anzianità	8 anni

TABELLA C

AVANZAMENTO DEI MUSICANTI DELLA BANDA DEL CORPO DELLA GUARDIA  
DI FINANZA

GRADO	ANNI DI PERMANENZA NEL GRADO PER					
	PRIME PARTI		SECONDE PARTI		TERZE PARTI	
	A	B	A	B	A	B
Finanziere . . . . .	—	—	—	—	1	1
Appuntato . . . . .	—	—	1	1	1	1
Vicebrigadiere . . . . .	2	2	2	2	2	2
Brigadiere . . . . .	5	6	6	6	6	6
Maresciallo ordinario . . . . .	3	4	5	6	6	7
Maresciallo capo . . . . .	7	8	9	9	10	10
Maresciallo maggiore . . . . .	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)

(\*) Fino al compimento del limite di età stabilito dall'articolo 15.